

REGOLAMENTO (UE) 2020/685 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di perclorato in
alcuni alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽²⁾ definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
- (2) Il 30 settembre 2014 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (in appresso «il gruppo CONTAM») dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di perclorato negli alimenti ⁽³⁾. Il gruppo CONTAM ha stabilito una dose giornaliera tollerabile di 0,3 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno in base all'inibizione dell'assunzione di iodio della tiroide in adulti sani. Il gruppo CONTAM ha concluso che la stima attuale dell'esposizione alimentare cronica al perclorato può essere motivo di preoccupazione, in particolare per i consumatori molto esposti delle fasce di età più giovani della popolazione con una carenza di iodio lieve o moderata. È inoltre possibile che la stima attuale dell'esposizione a breve termine al perclorato sia preoccupante per i lattanti allattati al seno e i bambini nella prima infanzia con una bassa assunzione di iodio.
- (3) Il gruppo CONTAM ha raccomandato agli Stati membri di raccogliere dati supplementari sulla presenza di perclorato negli alimenti in Europa, in particolare per quanto concerne gli ortaggi, le formule per lattanti, il latte e i prodotti lattiero-caseari, al fine di ridurre ulteriormente l'incertezza nella valutazione dei rischi.
- (4) La raccomandazione (UE) 2015/685 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata adottata in seguito alla relazione scientifica con l'obiettivo di monitorare la presenza di perclorato negli alimenti, in particolare in quelli sottoposti a campionamento dopo il 1° settembre 2013, quando sono state messe in atto misure di attenuazione.
- (5) L'Autorità ha effettuato una valutazione dell'esposizione umana al perclorato, tenendo conto dei dati di occorrenza disponibili nella sua banca dati, basati su campioni prelevati dopo il 1° settembre 2013, e nel 2017 ha pubblicato una relazione scientifica sulla valutazione dell'esposizione alimentare al perclorato nella popolazione europea ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

⁽³⁾ Gruppo CONTAM dell'EFSA (Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2014. *Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of perchlorate in food, in particular fruits and vegetables* (Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di perclorato negli alimenti, in particolare in frutta e ortaggi). EFSA Journal 2014;12(10):3869, 106 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3869 <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3869>.

⁽⁴⁾ Raccomandazione (UE) 2015/682 della Commissione, del 29 aprile 2015, sul monitoraggio della presenza di perclorato negli alimenti (GU L 111 del 30.4.2015, pag. 32).

⁽⁵⁾ EFSA (European Food Safety Authority), Arcella D, Binaglia M e Vernazza F, 2017. *Scientific Report on the Dietary exposure assessment to perchlorate in the European population* (Relazione scientifica sulla valutazione dell'esposizione alimentare al perclorato nella popolazione europea). EFSA Journal 2017;15(10):5043, 24 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5043>.

- (6) Il gruppo CONTAM ha esaminato i risultati della relazione sul perclorato negli alimenti nella sua 87^a sessione plenaria del novembre 2017 ⁽⁶⁾ ed ha rilevato un sostanziale allineamento delle stime dei livelli di esposizione in tale relazione alle stime contenute nel parere del gruppo CONTAM del 2014. Tenuto conto della dose giornaliera tollerabile di 0,3 µg/kg di peso corporeo al giorno stabilita precedentemente, il gruppo CONTAM ha confermato la conclusione che l'attuale esposizione cronica e a breve termine al perclorato può costituire un possibile problema per la salute umana.
- (7) È pertanto opportuno stabilire tenori massimi di perclorato sia nei prodotti alimentari che contengono livelli considerevoli di perclorato e contribuiscono in modo significativo all'esposizione umana sia nei prodotti alimentari che sono rilevanti per quanto riguarda la possibile esposizione di gruppi vulnerabili della popolazione come i lattanti e i bambini nella prima infanzia.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (9) È opportuno concedere agli operatori del settore alimentare il tempo per adeguarsi alle nuove prescrizioni stabilite nel presente regolamento. La data di applicazione dei tenori massimi di perclorato per tali prodotti alimentari dovrebbe pertanto essere differita.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari elencati nell'allegato del presente regolamento che sono stati immessi legalmente sul mercato prima del 1° luglio 2020 possono continuare a essere commercializzati fino al loro termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2020

Per la Commissione

Il president

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁶⁾ <http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/171121-m.pdf>.

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è aggiunta la seguente parte 9 relativa al perclorato:

«Parte 9: Perclorato

Prodotti alimentari ⁽¹⁾		Tenore massimo (mg/kg)
9.	Perclorato	
9.1.	Frutta e ortaggi ad eccezione di: — <i>Cucurbitaceae</i> e cavoli ricci — ortaggi a foglia ed erbe	0,05 0,10 0,50
9.2	Tè (<i>Camellia sinensis</i>), essiccato Infusioni a base di erbe e frutta, essiccate	0,75
9.3	Formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ (*) Alimenti per l'infanzia ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ Alimenti trasformati a base di cereali ⁽³⁾ ⁽²⁹⁾	0,01 0,02 0,01

(*) Le formule per la prima infanzia sono bevande a base di latte e prodotti simili a base di proteine destinati ai bambini nella prima infanzia. Tali prodotti non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 609/2013 [Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle formule per bambini nella prima infanzia (COM/2016/0169 final) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1574093988200&uri=CELEX:52016DC0169>)].»